



CONVENZIONE

tra

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio e il Centro Regionale di Programmazione, nella persona del Direttore Dott. Gianluca Cadeddu, domiciliato per la carica presso il medesimo Centro Regionale di Programmazione, in Cagliari, via Cesare Battisti snc, Responsabile della Linea di Azione 3.1.1. a (di seguito denominata "RAS")

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, codice fiscale 80019600925, nella persona del Rettore Prof.ssa Maria Del Zompo, domiciliata per la carica presso la medesima Università, in Cagliari, in via Università n. 40; (di seguito "SOGGETTO GESTORE")

PREMESSE

CONSIDERATO che la Strategia Europa 2020 dell'Unione Europea individua nel sostegno alla ricerca e all'innovazione uno degli assi fondamentali della crescita intelligente, quale volano fondamentale per il rilancio dell'economia europea, perseguendo la transizione verso un'economia e una società fondate sulla conoscenza;

CONSIDERATO, altresì, che il Programma Nazionale per la Ricerca 2014-2020, individua tra le proprie priorità:

- la ricerca, l'alta formazione e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nonché la promozione di iniziative, competenze e progetti su scala nazionale perseguendo l'obiettivo di coordinare ed attuare iniziative regionali, nazionali e internazionali;
- il programma Horizon 2020 per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, principale strumento con cui l'Unione Europea finanzia la ricerca degli Stati membri,

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 7 agosto 2007 per la Ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, con la quale la Regione intende rafforzare il sistema della ricerca di base e quella scientifico-tecnologica della Sardegna e promuovere la Ricerca e l'innovazione in settori strategici per l'economia regionale;

VISTO il DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 contenente i criteri di carattere generale per l'ammissibilità della spesa;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che ha ridefinito la cornice di programmazione delle risorse FSC 2014-2020, introducendo nuovi elementi di riferimento strategico, di governance e di procedura;

VISTO il DPCM del 25 febbraio 2016 che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di Regia per la programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, sottoscritto il 29 luglio 2016, l'Attuazione

degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio;

VISTA la Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - Ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere B) e C) della legge n. 190/2014" che ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 disponibili tra le aree tematiche individuate e individuato inoltre i principi/criteri di funzionamento e utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche;

VISTA la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 26 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020. Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione delle risorse" che ha destinato 1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna per interventi da realizzarsi mediante apposito Accordo interistituzionale denominato "Patto per il Sud" (da cui il Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/41 del 3 maggio 2017, concernente il Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Area Tematica 3- Linea d'Azione 3.1: Interventi di sostegno alla ricerca. Tipologia degli Interventi ammessi.

CONSIDERATO che la succitata Deliberazione n. 22/41 del 2017 ha previsto alla tipologia 1 la Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna attraverso i Progetti di Ricerca di Base presentati da università ed enti pubblici di ricerca da realizzarsi attraverso procedure a bando ad evidenza pubblica nel rispetto delle procedure valutative previste dalla L.R.

n. 7/2007, con referaggio ex-ante affidato a valutatori indipendenti e anonimi chiamati ad esprimersi sulla qualità scientifica della proposta progettuale e del gruppo di ricerca coinvolto;

VISTO il bando "INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE -Annualità 2017" pubblicato in data 20/11/2017;

VISTA la Determinazione n.1084 REP 86 del 19-02-2018 di nomina della Commissione per la verifica di ammissibilità a valere sul bando "INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE -Annualità 2017";

VISTA la determinazione n. 6525-666 del 14/09/2017 che approva i Verbali della Commissione per l'Ammissibilità formale dei progetti, a seguito delle verifiche espletate nel sistema informatico dedicato di ammissibilità delle proposte utilmente presentate e che trasmette gli esiti dell'ammissibilità formale al Consorzio Cineca incaricato della fase di valutazione tecnico-scientifica delle proposte di cui all'Art. 14 del Bando;

VISTA la nota Prot. 0008715 del 30.11.2018 con cui il Consorzio Cineca comunica la conclusione delle attività di comunicazione e trasmette la graduatoria con l'esito dei progetti presentati a valere sul Bando "INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE -Annualità 2017";

VISTA la graduatoria di merito pubblicata con Determinazione n. 8718 REP 842 del 30 11 2018;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) - Programmazione FSC 2014-2020 approvato con Determinazione DG Presidenza n. 254 del 11.04.2018.- "Approvazione e aggiornamento del

Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 e i relativi allegati;

le Parti espressamente convengono quanto segue:

Art. 1 - Finalità.

Con la presente Convenzione l'Università degli Studi Cagliari viene individuata come il soggetto chiamato a svolgere le funzioni di coordinamento della gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca di base finanziati a valere sul bando "INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE - Annualità 2017" di cui all'Allegato 1.

Art. 2 - Finanziamento dei progetti.

La Regione Autonoma della Sardegna trasferirà all'Università, in un'unica soluzione anticipata, l'importo totale relativo ai progetti di ricerca approvati e finanziati per l'Ateneo per la somma complessiva di € 3.978.366,00 (euro tremilioninovecentosettantomilatrecentosessantasei/00) da accreditare su conto Giro Conto BANKITALIA n. 520300037390, IBAN IT3300100003245520300037390, a valere sui fondi FSC 2014-2020, Linea di Azione - 3.a.1.1 Interventi di sostegno alla Ricerca - Tipologia 1.

Art. 3 - RUP

Il Soggetto Gestore, come previsto dall'art. 5 e ss. della L. 241/1990, deve provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per ogni progetto finanziato, le cui funzioni e

compiti sono definiti dall'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 8 della L.R. 5/2007.

Il RUP, oltre ai compiti istituzionali previsti dalla legge, deve svolgere quanto previsto dall'Articolo 2 del Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di interventi finanziati e/o rendicontati nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna -FSC 2014-2020.

I RUP assicurano la correttezza della gestione amministrativa e finanziaria del progetto e ne rispondono nei confronti dell'Università di appartenenza e del Responsabile di Linea (Centro Regionale di Programmazione) I RUP provvederanno immediatamente a richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP) per ciascuno dei progetti di propria competenza e a compilare la Relazione Tecnica dell'intervento, utilizzando il modello allegato al SI.GE.CO (Allegato 3) .

Art. 4 Realizzazione dei progetti

I RUP si obbligano a realizzare le attività secondo le modalità previste progetti approvati e finanziati, a valere sul Bando INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE - Annualità 2017

I RUP si impegnano a presentare al soggetto gestore e al Responsabile di Linea di Azione un sunto del progetto, utilizzando il format dell'Allegato 3 al SI.GE.CO (Relazione Tecnica di Intervento) entro 30 giorni dalla firma della presente Convenzione.

Art. 5 Rimodulazione dei progetti e tempi di realizzazione

Fermi restando gli obiettivi generali e specifici descritti in ciascun progetto di ricerca, che non

potranno essere modificati, è tuttavia consentito al RUP di rimodulare le voci di spesa previste nel piano finanziario in ragione dell'entità del finanziamento ottenuto in sede di approvazione del progetto.

Alla conclusione del progetto è possibile effettuare una seconda e ultima rimodulazione, tenendo presente che le voci di spesa (comprese quelle poste pari a zero in sede di rideterminazione) potranno subire variazioni in aumento o diminuzione in fase di esecuzione dei progetti fino a un tetto massimo del 10%, fermo restando l'obbligo di mantenere gli obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto e l'importo totale del finanziamento concesso

Delle variazioni apportate il RUP dovrà dare esplicita indicazione nella relazione conclusiva da presentare al termine della ricerca.

Art. 6 - Periodo di ammissibilità dei costi e durata delle attività

Il Contributo è concesso sui costi sostenuti e regolarmente rendicontati dai RUP del progetto a decorrere dalla data di assegnazione del finanziamento regionale all'Università ed entro e non oltre 24 mesi dalla data di assegnazione.

Anche in caso di proroga, assegnabili solo in caso di cause impreviste e imprevedibili al momento dell'inizio dei progetti, gli impegni giuridicamente vincolanti dovranno essere comunque assunti entro e non oltre il 31 dicembre 2021, pena il mancato riconoscimento delle spese sostenute a valere su impegni successivi a tale data.

Articolo 7 i Rendicontazione delle attività e dei costi

I RUP, essendo le operazioni finanziate a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020, sono tenuti al rispetto degli adempimenti finalizzati al monitoraggio procedurale e finanziario, con cadenza bimestrale.

In occasione della scadenza del monitoraggio bimestrale, i RUP devono trasmettere al Soggetto Gestore, al Responsabile di Linea e all'Amministrazione regionale i dati relativi all'avanzamento contabile e procedurale delle operazioni, mediante la compilazione dei modelli di rendicontazione appositamente predisposti dalla RAS, previo caricamento nel Sistema di monitoraggio GESPRO.

Di seguito si riportano le date relative alle scadenze del sopra richiamato monitoraggio.

BIMESTRE	DATA A CUI SI RIFERISCE IL MONITORAGGIO	DATA ENTRO LA QUALE IL BENEFICIARIO DEVE CARICARE I DATI IN SGP	DATA ENTRO LA QUALE IL CRP DEVE VALIDARE I DATI IN SGP
1	28/02	06/03	10/03
2	30/04	06/05	10/05
3	30/06	06/07	10/07
4	31/08	06/09	10/09

5	31/10	06/11	10/11
6	31/12	06/01	10/01

La RAS verificherà la coerenza delle spese sostenute rispetto ai Progetti, alla normativa vigente, al Si.Ge.Co. e allegati.

La documentazione tecnica, amministrativa e contabile dovrà essere conservata, in originale, presso la sede dei RUP (Dipartimenti), e trasmessa periodicamente in formato digitale affinché la stessa possa essere esibita in sede di verifica amministrativo-contabile.

I documenti afferenti tutte le fasi di realizzazione di un'operazione devono essere conservati in apposito fascicolo cartaceo e/o informatico. L'archiviazione dovrà essere organizzata secondo modalità che consentano la agevole reperibilità e consultazione dei documenti, nelle forme previste dalla normativa dell'UE, dalla normativa nazionale di riferimento e dall'Allegato 11 al SI.GE.CO.

Il fascicolo di progetto deve contenere:

- una scheda di riepilogo costantemente aggiornata, indicante gli atti e i documenti in esso contenuti;
- documentazione relativa alla concessione del contributo
- documentazione relativa agli stati di avanzamento del progetto;
- documentazione contabile (fatture quietanzate o documenti aventi forza probatoria equivalente) relativa a spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, di

cui sia data prova dell'avvenuto pagamento;

- rapporti sulle verifiche eventualmente espletate (es. verbali e check list di controllo di primo livello, etc.).

Il fascicolo dovrà essere tenuto a disposizione dei soggetti interessati a vario titolo ai controlli per cinque anni successivi alla chiusura dell'intervento.

Entro 90 giorni dalla conclusione delle attività di ricerca, i RUP presenteranno la rendicontazione finale dei costi sostenuti e le relazioni scientifiche conclusive.

Articolo 8 i Costi ammissibili

Sono ammissibili tutte le spese relative a interventi inseriti nel Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, come precisato al punto 6. del SIGECO, sostenute a partire dal 1° gennaio 2014, a condizione che esse siano:

- assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
- temporalmente assunte nel periodo di validità della spesa;
- effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
- pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti di finanziamento, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del FSC.

Inoltre, in generale, nel rispetto delle finalità del Fondo di Sviluppo e Coesione e come indicato dalla DGR n. 5/1 del 24.01.2017, gli interventi dovranno:

- avere carattere aggiuntivo secondo il principio di addizionalità delle risorse;
- essere dotati di un piano di gestione approvato (se del caso);
- avere carattere prevalentemente infrastrutturale.

Ogni variazione degli interventi in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, deve essere debitamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l'amministrazione committente, di procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione.

Per le varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e

149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Fatti salvi i limiti di ammissibilità delle spese previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, per l'individuazione delle spese ammissibili da parte dei Responsabili di Linea d'Azione, d'intesa con il Responsabile Regionale Unico per l'attuazione del Patto, si fa riferimento al DPR n. 196 del 3 ottobre 2008 (e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni nelle more dell'approvazione della nuova normativa nazionale in materia di ammissibilità della spesa), contenente i seguenti criteri di carattere generale:

- È ammissibile l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, nonché ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo, purché non siano recuperabili.
- Sono ammissibili le spese relative all'apertura di uno o più conti bancari, per consulenze legali, le parcelle notarili, le perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'intervento e necessarie per la sua preparazione e realizzazione.
- Sono ammissibili le spese per garanzie fornite da banche, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, ove siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni contenute nei singoli strumenti attuativi di finanziamento.
- Sono ammissibili le spese per l'imposta di registro, purché strettamente funzionale all'intervento.
-

- Sono ammissibili le spese per arredi, attrezzature e apparecchiature di nuova fabbricazione, nonché spese per impianti e reti tecnologiche, purché strettamente funzionali agli interventi.
- Sono ammissibili le spese tecniche relative a studi di fattibilità, progettazione, sicurezza, consulenza tecnica, direzione lavori, collaudi. Sono altresì ammissibili le spese per rilievi, prove di laboratorio, sondaggi archeologici e geologici, indagini propedeutiche alla progettazione, nonché le spese di pubblicità relative alle gare d'appalto, le spese per la predisposizione di cartellonistica di cantiere.
- Le spese generali sono ammissibili a condizione che, siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'intervento e che siano imputate con calcolo pro-rata all'intervento, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario. Non sono altresì ammissibili le spese relative al pagamento di interessi passivi o debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio, e gli altri oneri meramente finanziari, nonché le spese per ammende, penali, controversie legali e contenziosi.

Per quanto sopra non previsto si rimanda a quanto meglio definito dal Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, approvato con dalla Giunta Regionale

Deliberazione n. 37/9 del 1 agosto 2017 e Allegati, nonché all'art. 10 del bando INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE -Annualità 2017

Art.9 Obblighi dei beneficiari

Il BENEFICIARIO si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Art.10 Clausola risolutiva espressa

La presente convenzione ~~con~~terrà risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni saranno state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane S.p.A. . La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

Art. 11 i Obblighi di pubblicità.

Il Beneficiario delle risorse della Programmazione FSC 2014-2020 i Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna dovrà dare pubblicità a tale finanziamento.

Il logo messo a disposizione deve essere accompagnato dalla frase "Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna"

Le spese relative alla informazione e pubblicità sono rendicontabili a valere sui fondi FSC 2014-2020.

Spetta al RUP:

- L'esposizione del logo FSC nella cartellonistica di cantiere (per le opere infrastrutturali)
- L'esposizione della targa permanente con il logo FSC:
 - Targa permanente per opere infrastrutturali
 - Targa permanente per acquisti di attrezzatura
- L'inserimento del logo e degli Emblemi istituzionali in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna.

Per quanto non esplicitato si rimanda all'Allegato 9 - Loghi e cartellonistica del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, approvato con dalla Giunta Regionale Deliberazione n. 37/9 del 1 agosto 2017, che si allega alla presente Convenzione.

Art. 12i Obblighi di informazione.

I RUP si impegnano a tenere informata il Soggetto Gestore e la Regione Autonoma della Sardegna il Centro Regionale di Programmazione, di tutte le eventuali modifiche inerenti la conduzione del progetto e di qualsiasi altra notizia di interesse per la Regione.

Art. 13 i Aiuti di stato.

I RUP si impegnano a concordare preventivamente con la Regione Autonoma della Sardegna il Centro Regionale di Programmazione, tutte le previste attività inerenti attività di trasferimento tecnologico ad imprese, nonché, in generale, tutte quelle che possano ricadere nell'ambito normativo degli aiuti di stato.

Art. 14 i Obblighi di custodia.

Sarà cura del RUP conservare tutta la documentazione originale relativa al progetto per la durata del progetto e per almeno 5 anni dalla conclusione dello stesso, in modo da essere disponibile per eventuali controlli da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 15 - Adempimenti in tema di Amministrazione Trasparente ed Anticorruzione.

Il RUP si impegna ad assolvere in maniera autonoma agli obblighi scaturenti dal Decreto Lgs. n. 33/2013 e dalla Legge n. 190 / 2012 ss.mm.ii. .

Il RUP si impegna alla adozione e all'utilizzo dei Patti di integrità da applicare nelle procedure per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di forniture e servizi avviate a valere sulle risorse trasferite in ossequio a quanto previsto dalla D.G.R n. 30/16 del 16.06.2015 e a condividere i modelli dei patti di integrità adottati nell'ambito del protocollo d'Intesa sottoscritto in data 15 giugno 2015 dal Presidente della Regione e da Transparency International Italia.

Al fine di garantire il monitoraggio dell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione in conformità alla D.G.R n. 8/8 del 19 febbraio 2016 di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, il RUP si impegna a comunicare semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, lo stato di attuazione dei Patti di Integrità.

Art. 16 ì Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano al trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina vigente di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27 aprile 2016, mediante strumenti ed accorgimenti idonei a garantirne la sicurezza.

Il trattamento è lecito, senza previo consenso, solo se e nella misura in cui ricorrono le condizioni di cui all' art. 6 del Regolamento (UE) n. 2016/679 per le seguenti finalità:

1. Esecuzione di un compito di interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri;
2. Adempimento da parte del titolare di obblighi di legge.
3. Perseguimento di un interesse legittimo.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, il trattamento dei dati è consentito, solo previo specifico consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Le parti sono tenute a fornire all'interessato l'informativa secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/ 679 sui seguenti punti : sulle finalità e la base giuridica del trattamento, sulla natura obbligatoria o volontaria del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto a prestare il consenso, sui soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza , in qualità di responsabili anche esterni del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, del

Data Protection Officer nominato, i diritti di cui agli articoli 15, 16-21 del GDPR e il diritto di reclamo al Garante per la Privacy.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari
Il Direttore del Centro Regionale di Programmazione
Responsabile della Linea di Azione 3.1.1. a
Maria Del Zompo
Gianluca Cadeddu